

## CONTRATTO D'APPALTO

per l'intervento denominato "OP2022/14 – PNRR – M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 – CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT – SAVIGLIANO – CUP I49J21016760006 CIG 953232429D"

L'anno **duemila ventitré** il giorno **23** del mese di **maggio**, nella sede del ASL CN1 tra:

a) **STAZIONE APPALTANTE:**

- **Azienda Sanitaria Locale CN1**, P.I.V.A. 01128930045, con sede legale in via Carlo Boggio n. 12, 12100 Cuneo (CN), rappresentata da **GAMBONE Ing. Ivo** nato a Fossano il 03/03/1958, C.F. GMBVIO58C03D742N, nella sua qualità di Direttore della S.C. Servizio Tecnico, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»;

b) **IMPRESA APPALTATRICE:**

- **IMPRESA SODA COSTRUZIONI SRL** con sede in Torino, Via Marco Polo, 24 - Codice Fiscale 00313380040 e Partita IVA 04232330011 nella persona del **Sig. Giuseppe Soda** nato a Carrù (CN) il 09/02/1941 residente in Carrù (CN) – Strada Bicocca, 8/b - C.F. SDOGPP41B09B841B, in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola.

### PREMESSO

- che con Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 14 del 09/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "OP2022/14 – PNRR – M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 – CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT – SAVIGLIANO – CUP I49J21016760006, redatto dallo STUDIO DI INGEGNERIA DI PERRON ALESSANDRO, consegnato in data 30/12/2022 – Prot. ASLCN1 n. 0000230 del 02/01/2023, validato in data 30/12/2022 Prot. ASL CN1 N. 0163979 dal RUP Arch. Patrizia Simondi, per un importo dei lavori da appaltare di Euro 112.012,06 di cui Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in seguito ad avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici è procedura negoziata – RDO MEPA n. 3472925 – lettera di invito Prot. ASLCN1 n. 0031885 del 09/03/2023, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta IMPRESA SODA COSTRUZIONI SRL con sede in Torino, Via Marco Polo, 24 - Codice Fiscale 00313380040 e Partita IVA 04232330011 **per un importo di contratto di Euro 104.400,00** (cento quattromila quattrocento/00) **comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00** oltre all'IVA a termine di legge del 10%;
- che con Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 778 del 17/04/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione di cui al punto precedente divenuta effettiva efficace e dato l'esito positivo delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario, in ottemperanza all'art. 32 comma 7 del Codice degli Appalti, effettuate tramite la Banca Dati dell'ANAC – FVOE CIG 9582036241;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'ASL CN1 concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, lettera di invito, del Capitolato Speciale di Appalto e di tutta la documentazione di gara che ha sottoscritto per accettazione in sede di gara e di quanto di seguito specificato e richiamato.

### Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### Articolo 3. Ammontare del contratto.

- 1 L'importo contrattuale ammonta ad **Euro 104.400,00** (cento quattromila quattrocento/00) **comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00** oltre all'IVA a termine di legge del 10%.
- 2 Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. L'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Le quantità espresse nei computi metrici del progetto definitivo-esecutivo a base di gara si intendono verificate ed accettate dall'Appaltatore quali congrue alla realizzazione di quanto previsto, come descritto dal Capitolato Speciale di Appalto e rappresentato dagli elaborati progettuali formanti parte integrante del presente contratto. Le parti rinunciano a qualsiasi conguaglio derivante dall'aver riscontrato, a consuntivo, che le quantità effettivamente impiegate nella realizzazione dei lavori si discostano da quelle espresse nel Computo Metrico.

### Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nella sede dell'ASL CN1 a Cuneo;
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante accredito presso istituto bancario che verrà indicato dallo stesso.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto e in conformità all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il signor Giuseppe Soda – C.F. SDOGPP41B09B841B autorizzato ad operare sui conti indicati dall'Impresa stessa nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione relativa trasmessa con la documentazione amministrativa di gara telematica - RDO MEPA n. 3472925 - in sede d'offerta.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori avranno consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula del presente contratto;
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **80 giorni** dalla data di consegna, ai termini dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Articolo 6. Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'0,3 per mille dell'importo di contratto e quindi pari a **Euro 313,20 per ciascun giorno di ritardo**.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 27.

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite

sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Qualora l'ASL CN1, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.
4. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto da un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse appositamente accantonate per imprevisti (art. 29, comma 7 del D.L. n. 4 del 27/01/2022- Sostegni-ter).

#### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. All'appaltatore non verranno corrisposti i pagamenti in acconto ma solo all'emissione dello Stato Finale dei lavori. La ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 non verrà applicata qualora verrà rilasciato contemporaneamente il certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo da quanto riportato al punto 1 del presente articolo.
3. Il pagamento dello Stato Finale dei Lavori, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. Il pagamento del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

### **Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento alle norme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e del regolamento generale.

### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. L'ASL CN1 ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) il mancato pagamento di retribuzioni, contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile);
  - f) mancato pagamento dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dall'emissione del mandato di pagamento effettuato dall'ASL CN1 nei confronti dell'appaltatore;
  - g) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
  - n) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali a titolo esemplificativo il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

### **Articolo 16. Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula all'ASL CN1 entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'ASL CN1 delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute al competente Foro di Cuneo. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i.

### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a-tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui ai commi 4, 5, 5-bis e 6 all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. Le parti dichiarano che l'Appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i. sottoscritto dal R.L.S.;
  - b) il proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C).
2. Il piano operativo di sicurezza (P.S.C.) ed il P.O.S. formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.**

1. Ai sensi dell'art. 83 comma 3 del decreto legislativo 159 del 06.09.2011 e s.m.i. viene dato atto che è stato acquisito nei confronti dell'appaltatore, tramite la Banca Dati dell'ANAC – FVOE CIG 9582036241, la comunicazione antimafia con esito negativo.

#### **Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Appaltatore, si applicano le disposizioni del D.Lgs 50/2016 s.m.i.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
3. Previa autorizzazione dell'ASL CN1 e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.



4. L'ASL CN1 non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 lett. f) del presente contratto: in caso di risoluzione del contratto l'ASL CN1 procederà a corrispondere a pagare direttamente ai subappaltatori gli importi spettanti in base alle lavorazioni eseguite.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

#### **Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero 1978921 rilasciata dalla REVO INSURANCE SPA – Agenzia di AELLE di Genova, in data 19/04/2023, per l'importo di Euro 4.176,00 calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che l'ASL CN1 abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia potrà essere ridotta in corso d'opera secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

#### **Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero 1979660 rilasciata dalla REVO INSURANCE SPA - Agenzia di AELLE di Genova, in data 20/04/2023, relativa alla copertura dei seguenti rischi: SEZIONE A: Partita 1 - Opere - somma assicurata € 114.840,00; Partita 2 - Opere preesistenti - somma assicurata € 500.000,00; Partita 3 - Demolizione e sgombero - somma assicurata € 100.000,00; SEZIONE B: Massimale RCT, per ogni sinistro € 1.000.000,00.

#### **Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
  - Lettera di invito;
  - Condizioni particolari della procedura negoziata RdO MEPA n. 3472925;
  - il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
  - la relazione generale;
  - il capitolato speciale d'appalto;
  - l'elenco prezzi;
  - gli elaborati grafici progettuali;
  - i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto.

#### **Articolo 24. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. L'Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto così come prescritti dall'art. 3 della legge n. 13.8.2010, n° 136 come interpretato e modificato dall'art. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010, n° 187 convertito nella legge 17.12.2010, n° 217. A tali obblighi sono altresì assoggettati gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti.
2. Ai fini di detti adempimenti si dà atto che il Codice Identificativo Gara (C.I.G) è 9582036241, il Codice CUP è I49J21016760006 i quali entrambi dovranno essere riportati in relazione a ciascuna transazione finanziaria posta in essere da Appaltatore, subappaltatore e subcontraente.
3. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata PEC. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
5. L'ASL CN1 verifica che nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata normativa.

#### **Articolo 25. Clausola ex art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013, n° 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 30.3.2001, n° 165).**

1. Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del dell'ASL CN1.
2. Il contraente s'impegna altresì a trasmettere copia dei predetti codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
3. L'ASL CN1 verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero insufficienti, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni".

#### **Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora applicabile, il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e D.M. MIT n. 49.

**Articolo 27. Spese di contratto e trattamento fiscale.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cuneo, li 23/05/2023

Per l'impresa: SODA GIUSEPPE (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Per la Stazione Appaltante: GAMBONE IN. IVO (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)